

STATUTO

PROMOMARGHERA S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: VENEZIA VE VIA DELLE INDUSTRIE 19

Codice fiscale: 02755470271

Numero Rea: VE - 237333

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-03-2010 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

Art. 1 - Denominazione.

1.1. E' costituita una società a responsabilità limitata con denominazione "PROMOMARGHERA S.R.L.".

Art. 2 - Sede della Società e domicilio soci.

2.1. La società ha sede in Venezia.

2.2. Con decisione dei soci si potranno istituire o sopprimere sedi secondarie e trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

2.3. Il domicilio dei soci è quello risultante ai sensi di legge; è onere del socio comunicare ogni mutamento.

Art. 3 - Oggetto.

3.1. La società ha lo scopo di promuovere iniziative per il rilancio industriale e occupazionale delle aree di Porto Marghera, prestando i servizi di assistenza a investitori o Enti interessati a realizzare iniziative nell'area.

La società, per il conseguimento dello scopo sociale, effettuerà:

- analisi della situazione esistente nella zona industriale di Porto Marghera, dal punto di vista delle attuali attività operative e delle prospettive nel breve, medio e lungo termine;
- acquisizione dei progetti e piani degli operatori presenti a Porto Marghera, successivamente di quelli intenzionati a insediarsi nel breve;
- individuazione dei fattori critici e del potenziale dell'area stessa, considerata in un contesto nazionale ed internazionale;
- studio e realizzazione di un piano di promozione del progetto di rilancio con l'obiettivo di coinvolgere operatori nazionali ed internazionali in iniziative sull'area di Porto Marghera.

In particolare la società opererà per:

- individuare a livello territoriale e settoriale programmi di sviluppo che consentano opportunità di creazione di imprese;
- individuare, valutare e selezionare imprenditori potenzialmente disponibili per nuove attività nell'area di Porto Marghera;
- predisporre la progettazione di fattibilità tecnica economica e finanziaria per progetti aventi per oggetto:
 - sviluppo settoriale e territoriale;
 - realizzazione di infrastrutture, nuove iniziative imprenditoriali e/o diversificazione e sviluppo di imprese esistenti;
 - valutare gli aspetti di mercato, tecnici, economici e finanziari dei progetti;
 - orientare gli imprenditori alle possibili opportunità di accesso alle agevolazioni finanziarie e logistiche;
 - agevolare il trasferimento di tecnologie;
 - individuare la consistenza e le tipologie della forza-lavoro esistente

nella zona e di quella eccedente per dismissioni di attività individuando le possibilità di occupazione nelle nuove iniziative e le forme migliori di gestione transitoria degli esuberi;

-- assistenza nella fase di avvio alla realizzazione del piano alle società incaricate della sua applicazione allo scopo di garantire il massimo di efficienza;

-- ed efficacia alle iniziative di coerenza con le indicazioni del progetto. A tal fine la società potrà compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, finanziaria, mobiliare, immobiliare necessaria o utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale, escluso il rilascio di garanzie di qualsiasi genere nell'interesse di terzi.

3.2. La società potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, assumere nel rispetto della legge interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie, anche reali.

3.3. L'attività deve essere svolta nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Sono comunque escluse le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, quelle di mediazione di cui alla Legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di requisiti non posseduti dalla società.

Art. 4 - Durata.

4.1. La durata della società è al 31 (trentuno) dicembre 2010 (duemiladieci).

Art. 5 - Capitale e finanziamenti.

5.1. Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero) diviso in quote ai sensi di legge.

5.2. Il capitale sociale può essere aumentato, nel rispetto della legge, anche con il conferimento di crediti e di beni in natura ed in genere di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

5.3. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite non è necessario il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione sulla situazione patrimoniale e delle osservazioni di cui all'art. 2482 bis, comma 2 del Codice Civile, potendo le stesse essere esibite ai soci per la prima volta direttamente in Assemblea.

5.4. Per ogni ipotesi di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti si applica l'art. 2481 bis C.C., fermo restando che i soci hanno diritto di

prelazione nella sottoscrizione di quote non optate da altri soci con le modalità stabilite nella decisione di aumento. Se nulla fosse stabilito si rinvia all'art. 2441 Codice Civile.

Solo nelle ipotesi di non esercizio del diritto di opzione e di prelazione l'Organo Amministrativo può eseguire il collocamento presso terzi a meno che la decisione di aumento di capitale non lo escluda.

5.5. La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, il tutto nel rispetto delle normative vigenti con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico ed all'art. 2467 C.c..

Art. 6 - Trasferimento delle partecipazioni.

6.1. Le partecipazioni possono essere trasmesse per atto tra vivi fatto salvo il diritto di prelazione.

6.2. Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data del ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al sub a), l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione di ciascuno di essi posseduta:

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto di esercizio della prelazione loro spettante.

Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anch'esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a "invito a proporre". Pertanto il socio che effettua la comunicazione, dopo essere venuto a conoscenza della proposta contrattuale "ai sensi dell'art. 1326 C.C." da parte del destinatario della "denuntiatio", avrà la possibilità di non prestare il proprio consenso alla conclusione del contratto.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta e per il prezzo indicato dall'offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro trenta giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

Art. 7 - Morte del socio.

7.1. Le partecipazioni sono trasferibili a causa di morte, fermo restando che ciascun erede del socio defunto potrà decidere se continuare la società con i soci superstiti o chiedere la liquidazione delle quote.

7.2. A tal fine gli eredi o legatari del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata inviata alla società l'avvenuta apertura della successione ed i nominativi dei successori nella titolarità della partecipazione entro 30 giorni dalla morte. Per la determinazione del credito spettante ai successori in caso di liquidazione si applica il successivo art. 10.

Art. 8 - Recesso.

8.1. Il diritto di recesso spetta solo in tutti i casi previsti dalla legge o dal presente statuto e può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta.

8.2. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel relativo libro, della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti inderogabilmente dalla legge. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta nella sede della società. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro trenta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. I soci che recedono hanno diritto di ottenere il rimborso della quota di partecipazione in proporzione al patrimonio sociale ai sensi del successivo

art. 10.

Art. 9 - Esclusione.

9.1. Fermo quanto previsto dall'art. 2466 C.C. il socio può essere escluso dalla società solo qualora venga dichiarato fallito, sottoposto ad altra procedura concorsuale, interdetto o inabilitato. L'esclusione dovrà essere deliberata dai soci e nella maggioranza necessaria non si computa la quota posseduta dal socio da escludere. Il rimborso della partecipazione del socio escluso avverrà secondo quanto in seguito indicato, esclusa la possibilità di rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale. In ogni caso nel momento in cui la decisione di esclusione diverrà efficace, il socio escluso decade immediatamente dall'eventuale carica di Amministratore.

Art. 10 - Liquidazione delle partecipazioni.

10.1. Nell'ipotesi di cui sopra, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale. Tale patrimonio è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento di efficacia del recesso. In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

10.2. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso, è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente, (quest'ultima possibilità non è applicabile in caso di esclusione).

Art. 11 - Unico Socio.

11.1. Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, si applicano le norme di legge in ordine ad adempimenti e responsabilità.

Art. 12 - Amministrazione e rappresentanza.

12.1. La società può essere amministrata da uno o più amministratori. Il numero sarà determinato dai soci al momento della nomina.

12.2. Gli amministratori possono essere anche non soci.

12.3. Gli amministratori possono essere nominati fino a revoca o dimissioni, ovvero a tempo determinato. In tale ultimo caso scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

12.4. Gli amministratori sono rieleggibili.

12.5. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente;
- all'Amministratore Delegato, nei limiti della delega;
- a ciascuno degli amministratori disgiuntamente in caso di amministrazione disgiuntiva o congiuntamente in caso di amministrazione congiuntiva.

12.6. In materia di divieto di concorrenza si applica il disposto di cui all'art. 2390 C.C..

12.7. Agli amministratori può spettare, oltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un emolumento annuo nella misura stabilita da decisione dei soci all'atto della loro nomina o successivamente; a favore degli stessi potranno altresì essere accantonate somme a titolo di trattamento di fine mandato, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

12.8. Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione soltanto di quanto in forza della legge o del presente statuto sia riservato alla decisione dei soci.

12.9. Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. Tuttavia, salvo quanto per legge o in forza del presente atto riservato alla competenza del consiglio di amministrazione, l'amministrazione può essere ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente, anche con riferimento a specifiche categorie di atti, secondo quanto stabilito nella deliberazione di nomina; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258 C.C., ma la decisione di cui al terzo comma dell'art. 2257 C.C. e al secondo comma dell'art. 2258 C.C. è adottata dagli amministratori a maggioranza calcolata per teste.

12.10. La società si assume (fermo il disposto dell'art. 7 della Legge 24 novembre 2003 n. 326), nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni o degli enti che gestiscono tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società, siano essi Amministratori o terzi all'uopo delegati, commettono nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri. Tale assunzione è valida nei casi in cui la violazione sia stata commessa senza dolo ed è in ogni caso esclusa ai sensi di legge, quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società e nei casi di particolari gravità.

Art. 13 - Consiglio di Amministrazione e Deleghe.

13.1. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il

consiglio di amministrazione elegge tra i membri un Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente.

13.2. Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto inderogabilmente dalla legge, possono essere adottate mediante consultazione scritta.

13.3. La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento che contenga il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica e devono essere trascritte senza indugio nel relativo libro. La relativa documentazione è conservata dalla società.

13.4. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più amministratori, determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

L'Organo Amministrativo può altresì conferire l'uso della firma sociale per determinati atti o categorie di atti, a singoli amministratori non muniti di rappresentanza, soci, dipendenti della società ed eventualmente a terzi, sia congiuntamente che disgiuntamente.

Art. 14 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione.

14.1. In caso di richiesta della maggioranza degli amministratori in carica o in base a quanto stabilito dal presente statuto o dalla legge, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

14.2. In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

14.3. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli Amministratori, Sindaci Effettivi e Revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

14.4. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere,

di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

14.5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

14.6. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel relativo libro.

Art. 15 - Controlli.

15.1. Qualora sussista obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i soci decidessero di avvalersi di un Organo di Controllo, la gestione societaria sarà controllata da un Collegio Sindacale composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati con decisione dei soci a meno che non sia nominato, per il controllo contabile, un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

15.2. Il Collegio Sindacale, se nominato, esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

15.3. Per la nomina, il funzionamento e la retribuzione del Collegio Sindacale e/o del Revisore si rinvia a quanto stabilito dalla legge.

Art. 16 - Decisioni dei soci.

16.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. Non è necessario che l'acquisto di cui al secondo comma dell'art. 2465 del Codice Civile sia autorizzato con decisione dei soci.

Art. 17 - Diritto di voto.

17.1. Hanno diritto di voto i soci risultanti nelle forme previste dalla legge.

17.2. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 18 - Consenso espresso per iscritto.

18.1. Fatta eccezione per i casi per cui la legge prevede disposizioni assembleari, le decisioni dei soci possono essere adottate anche sulla base di un consenso espresso per iscritto, comunicato alla società anche a mezzo fax, mediante sottoscrizione di un documento dal quale risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso della stessa. In tale ipotesi la decisione si perfeziona validamente anche quando solo la

maggioranza dei soci abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso su un testo sostanzialmente identico. Il consenso prestato ai fini dell'approvazione della decisione, ha una validità di 60 (sessanta) giorni e non può essere revocato; in ogni caso nei confronti della società alla scadenza dei 60 (sessanta) giorni perde ogni validità.

Art. 19 - Assemblea.

19.1. Nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, l'assemblea deve essere convocata in Italia con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

19.2. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 20 - Svolgimento dell'Assemblea.

20.1. L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione, qualsiasi sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti. Sia in prima che in seconda convocazione essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti e aventi diritto al voto. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, dalla persona designata dagli intervenuti.

Art. 21 - Deleghe - Verbale dell'assemblea.

21.1. I soci possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega con i soli limiti previsti dalla legge.

21.2. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto nelle forme e con le modalità previste ed essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 22 - Bilancio e utili.

22.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

22.2. Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro 180 (centoottanta) giorni dalla sopradetta chiusura; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 C.C. le ragioni della dilazione.

22.3. Gli utili saranno ripartiti come segue:

a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva, nei limiti di cui all'art.

2430 C.C.;

b) il 95% (novantacinque per cento) ai soci in proporzione alla quota di capitale posseduta, salvo diversa deliberazione dell'assemblea nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 23 - Scioglimento e liquidazione.

23.1. La società potrà sciogliersi anticipatamente per deliberazione dell'assemblea dei soci o per il verificarsi di una delle altre cause previste dalla legge.

23.2. Verificata e accertata nei modi previsti dalla legge una causa di scioglimento della società, l'assemblea verrà convocata per le deliberazioni previste ai sensi di legge.

23.3. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori, anche non soci, determinando eventualmente:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 24 - Clausola compromissoria.

24.1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o fra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorché solo fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, dovrà essere risolta da un Arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ove la società ha la sua sede legale. L'Arbitro dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina in via rituale e secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e le determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti anche con riferimento alla ripartizione delle spese.

Art. 25 - Rinvio

25.1. Per quanto non espressamente previsto (anche nelle ipotesi in cui non è stato effettuato alcun espresso rinvio) si rinvia al Codice Civile ed al sistema normativo in tema di società a responsabilità limitata.

25.2. Per quanto concerne l'interpretazione dello statuto stesso la comune intenzione dei soci è di attribuire ad esso il senso che risulta dal nuovo sistema normativo; pertanto qualsiasi clausola e/o pattuizione ivi contenuta deve intendersi ed interpretarsi per esplicita volontà delle parti in senso conforme alla legge.